



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, d'istituzione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, con sede in Bari – EIPLI;

VISTA la legge 11 luglio 1952, n. 1005 di ratifica, con modificazioni, del menzionato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 281/1947;

VISTA la legge 6 febbraio 1974, n. 32, e, in particolare, l'articolo 3, con il quale il territorio di competenza dell'Ente è stato esteso a tutti gli altri Comuni della provincia di Avellino non indicati nella richiamata legge 11 luglio 1952, n. 1005;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 666, con il quale l'Ente è stato dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, con il quale sono state definite le funzioni dell'Ente, ai sensi degli articoli 88 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché dell'articolo 12 ultimo comma della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

VISTO lo statuto dell'Ente, approvato con decreto ministeriale 27 giugno 1986, n. 6228 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214, ed in particolare l'articolo 21, comma 10, come modificato dall'articolo 1, comma 844, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a norma del quale *“ Al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e posto in liquidazione. Il commissario liquidatore è autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente devono concludersi entro il 31 dicembre 2023. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il commissario predisporre comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre 2023”*;

VISTO l'articolo 21 comma 11 del sopra citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 1, comma 844, lettera b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a norma del quale *“Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 31 marzo 2023 a una società”*



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con il dipartimento delegato all' Autorita' politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 513837 del 7 ottobre 2021, con il quale prof. Nicola Fortunato, nato a Bari (BA) il 10/07/1967, è stato nominato Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, con sede in Bari – EIPLI, e tenuto conto che l'incarico in questione è venuto a scadenza;

VISTO l'articolo 2 del sopra citato decreto ministeriale con il quale viene confermato un compenso pari ad € 59.317,20 annui lordi per l'espletamento del suddetto incarico come determinato con decreto ministeriale 12 dicembre 2016;

CONSIDERATO che la Società di cui al citato articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, non risulta allo stato ancora costituita;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 21, comma 11, del menzionato decreto-legge n. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni *“A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi.”*

RITENUTA pertanto la necessità di procedere alla nomina di un Commissario liquidatore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, con sede in Bari, per un anno e comunque non oltre la data di adozione delle misure di cui al menzionato articolo 21;

VISTO il curriculum vitae dell'Avv. Luigi Giuseppe DECOLLANZ, la cui professionalità risulta adeguata all'incarico da svolgere;

ACQUISITE le dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità per l'espletamento dell'incarico presentate dall'Avv. Luigi Giuseppe DECOLLANZ ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETA

Articolo 1

A decorrere dalla data del presente decreto, per la durata di un anno e comunque non oltre la data di adozione delle misure di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni l'Avv. Luigi Giuseppe DECOLLANZ, nato a Bari il 11 settembre 1969, è nominato Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, con sede in Bari – EIPLI, con il compito di assicurare la gestione liquidatoria dell'ente e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi.

Articolo 2

Per l'incarico di cui all'articolo 1 del presente decreto, al Commissario viene confermato il compenso determinato con il decreto ministeriale in data 12 dicembre 2016, richiamato in premessa.

IL MINISTRO
Francesco Lollobrigida

MIPAAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0583131 del 15/11/2022